

CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE ING. RAFFAELE COSENZA AI SENSI DELL'EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N° 311/2004.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557 della legge n° 311/2004 prevede che *"I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- Atteso che è indispensabile dotare l'Ufficio Tecnico Comunale di un'unità di personale qualificato e dotato di esperienza necessaria a rivestire l'incarico di RUP nelle procedure di appalto di lavori pubblici e di servizi e forniture presso l'UTC, in particolare per quelle di rilevante ammontare al fine di assicurare il celere e regolare svolgimento delle stesse in tempi congrui per l'ottenimento dei finanziamenti ad esse collegati e di scongiurare eventuali danni all'ente;
- Considerata, altresì, la necessità di potenziare l'Ufficio Tecnico Comunale di personale da adibire all'istruttoria delle domande relative ai bonus edilizi di cui alla Legge di Bilancio 2021 art. 1 comma 69-70, poichè nel Settore Tecnico è presente, oltre al Responsabile, una sola unità di personale appartenente alla cat. B insufficiente a far fronte a tutte le svariate incombenze istituzionali dell'UTC;
- Atteso che con nota prot. n. 7711 del 14/10/2021 il Sindaco di questo Comune ha richiesto al Comune di Luzzi di rilasciare nulla osta all'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato di categ. D, Ing. Raffaele Cosenza, presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune per n. 6 (sei) ore al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- Che con deliberazione della G.C. del Comune di Luzzi n. 128 del 20/10/2021 il dipendente soprannominato, Ing. Raffaele Cosenza, a tempo indeterminato e pieno del Comune di Luzzi, è stato autorizzato ad espletare n. 6 (sei) ore settimanali presso questo Comune, fino al 18/10/2022 ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

Tutto ciò premesso e considerato,

TRA

Il Comune di Tarsia, di seguito "ente utilizzatore", rappresentato dal Sindaco pro tempore, Avv. Roberto AMERUSO, il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse, ed in piena rappresentanza del Comune,

E

L'Ing. Raffaele COSENZA, nato a . . . Omissis, residente a ...Omissis C.F.: Omissis
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale, del dipendente del

Comune di Luzzi Ing. Raffaele Cosenza presso l'ufficio tecnico di questo ente.

Art. 2- Decorrenza e durata della convenzione

- La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza il 18.10.2022.

La convenzione, potrà essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con comunicazioni da entrambe le parti;
- b) recesso unilaterale di una delle due parti, con preavviso di almeno 15 giorni;

Art. 3 - Status giuridico della dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie.

Art. 4- Utilizzo del dipendente

L'ente utilizzatore si avvale delle prestazioni lavorative del dipendente **Ing. Raffaele COSENZA** per un tempo di lavoro di n. 6 (sei) ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale presso il Comune di appartenenza, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D. Lgs. n.213/2004.

Art. 5- Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro è gestito presso l'ente utilizzatore, pari ad un massimo di 6 (sei) ore settimanali ed è determinata previa intesa formale con il dipendente. Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza. Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

Art. 6- Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore. Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

Art. 7- Trattamento economico

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondere al dipendente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 6 (sei) ore settimanali.

Al dipendente, inoltre, saranno riconosciute le spese di viaggio calcolate nei limiti e secondo le modalità di legge.

Art. 8- Diritti e doveri del dipendente

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti, nonché del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e del piano di prevenzione della corruzione approvato con delibera GC n. 15 del 20.03.2021.

Art. 9- Tutela dei dati personali

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal Regolamento 206/679/Ce solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio Amministrativo/Ufficio Personale.

Art. 10- Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ameruso

Il dipendente
Ing. Raffaele COSENZA